



ART

ARTI DELLA TAVOLA E DEL REGALO

Associazione Nazionale Distributori, Produttori e Rivenditori di prodotti per la tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della casa

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria Assoceramvetro

Milano, 21 giugno 2006

e

Milano, 28 agosto 2006

ART **ARTI DELLA TAVOLA E DEL REGALO**

**Associazione Nazionale Distributori, Produttori e Rivenditori di
prodotti per la tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della casa**

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. **ART - ARTI DELLA TAVOLA E DEL REGALO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI, PRODUTTORI E RIVENDITORI DI PRODOTTI PER LA TAVOLA, LA CUCINA, IL REGALO E LA DECORAZIONE DELLA CASA** si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'Associazione, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone per le imprese e per la società civile;
 - c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Associazione propugna nel Paese;
 - d) la solidarietà fra le imprese e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
 - e) la responsabilità verso gli associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
 - f) la eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
 - h) l'europesmo, quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. L'Associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento e per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
 - a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
 - b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
 - c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
 - d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
 - e) condotta morale e professionale integra degli Associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interno o esterni alla Associazione;
 - f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
 - g) dovere di garantire la migliore qualità della immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione di ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

Art. 1

DENOMINAZIONE ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. E' costituita l'Associazione nazionale distributori, produttori e rivenditori di prodotti per la tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della casa (ART - ARTI DELLA TAVOLA E DEL REGALO) per la rappresentanza e la tutela sul piano nazionale degli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nei settori rappresentati.
2. La Associazione ha sede in Milano. Essa aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI accettandone integralmente lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto.

3. ART non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali.
4. La sua durata è illimitata.

Art. 2

FINALITÀ

1. ART nell'interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:
 - a) promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;
 - b) svolgere azione di sensibilizzazione e di comunicazione sui temi della cultura della tavola e della casa, allo scopo di valorizzare le componenti sociali, culturali ed estetiche dei prodotti rappresentati;
 - c) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
 - d) svolgere attività di consulenza ed assistenza su tutte le principali tematiche che interessano le imprese associate;
 - e) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa ed accordo di carattere economico o finanziario;
 - f) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in Enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
 - g) promuovere e favorire servizi e attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate;
 - h) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.

Art. 3

SOCI

1. All'Associazione possono aderire le aziende italiane che svolgono attività in qualità di distributori, editori, agenti di case estere, importatori, produttori e dettaglianti di prodotti per la tavola, la cucina, l'ornamentazione, il regalo ed il

complemento d'arredo che ne facciano domanda ai sensi del presente Statuto e si impegnino ad accettarlo e rispettarlo nel comune e superiore interesse.

2. Possono aderire alla Associazione le Associazioni ed i gruppi Provinciali o Regionali dei commercianti di cristallo, porcellana, vetro, ceramica, casalinghi, coltelleria ed affini, vetrerie per illuminazione e lampadari ed articoli in genere per regalo, i cui scopi associativi siano conformi al presente Statuto.

Art. 4

ADESIONE - MODALITÀ E CONDIZIONI

1. Chi intende acquisire la qualità di Socio deve farne specifica richiesta a mezzo di domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo della Associazione presso la Sede Legale della stessa, rispettando i requisiti di forma e di sostanza richiesti dal Consiglio, che è tenuto a deliberare sulla domanda alla prima riunione successiva.
2. Ove il Consiglio respinga la domanda o ne ritardi l'esame è ammesso il reclamo al Collegio dei Probiviri il quale si pronuncerà sulla domanda.
3. Non possono essere Soci i minori, gli interdetti, i falliti, gli inabilitati.

Art. 5

DECADENZA E DIMISSIONI

1. La qualità di Socio perdura sino alle dimissioni o alla decadenza.
2. Le dimissioni devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio precedente a quello in cui avranno effetto
3. La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, scorretto comportamento, sopravvenuta carenza dei requisiti per l'ammissione e per manifesta violazione del principio di lealtà e probità nei confronti dell'Associazione o di altri Soci.
4. Contro la pronuncia di decadenza è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri il quale delibera in merito.
5. La sospensione o la decadenza non può mai dare diritto a risarcimento di danni né a restituzione di quota che per quanto di competenza è sempre dovuta.

Art. 6

OBBLIGHI ASSOCIATIVI

1. I Soci possono esercitare i loro diritti solo se in regola con il versamento dei contributi associativi.
2. I Soci sono tenuti alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto ed a comunicare tempestivamente all'Associazione gli eventuali cambiamenti di domicilio e la sostituzione dei rappresentanti e titolari.
3. I Soci si intendono vincolati alla Associazione per i primi due anni e successivamente di anno in anno fino a che non abbiano dato la disdetta per lettera raccomandata indirizzata al Presidente tre mesi prima della scadenza del loro impegno. Solo nel caso di cessazione di esercizio il Socio è tenuto a corrispondere l'intero contributo relativo all'anno sociale in corso.
4. L'anno sociale coincide con l'anno solare.
5. Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 7

DOPPIO INQUADRAMENTO

1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. ART cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione di categoria comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale, e viceversa.
3. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante di ART, nominato dal Presidente, e da un rappresentante designato dalla Associazione Territoriale a carattere generale interessata.

Art. 8
ORGANI

1. Sono Organi della Associazione:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9
DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

1. Gli organi di ART vengono eletti a scrutinio segreto.
2. Gli eletti in Organi Collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
3. Le cariche elettive hanno la durata di tre anni.
4. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

Art. 10
ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. Ogni Socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio, ma a nessuno potranno essere conferite più di tre deleghe.

Art. 11
ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta l'anno, mediante lettera da spedire almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 25% dei voti dell'Assemblea. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata per fax, posta elettronica o in altro modo idoneo con preavviso di almeno cinque giorni.
7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.

Art. 12

ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;
 - b) elegge ogni triennio, tra i suoi componenti da 13 a 19 membri del Consiglio Direttivo, nonché i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
 - c) approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - d) approva il bilancio preventivo;
 - e) determina l'ammontare dei contributi associativi;
 - f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno
2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a) le modifiche del presente Statuto;
 - b) lo scioglimento dell'Associazione;
 - c) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - d) su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

Art. 13

ASSEMBLEA: VALIDITÀ

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.
3. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio palese - salvo che il 25% dei presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. Le votazioni in genere avvengono sempre a scrutinio segreto.

Art. 14

CONSIGLIO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea generale tra i rappresentanti delle aziende associate ed è composto da un minimo di 13 ad un massimo di 19 membri in modo da assicurare un'equa rappresentanza delle diverse componenti associative. Ove il Consiglio ravvisi particolare motivo di opportunità, nell'interesse dell'Associazione, può procedere alla nomina per cooptazione di altri Consiglieri scelti tra gli associati, con un massimo di tre membri e purché i componenti del Consiglio non siano superiori a diciannove.
2. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso potrà provvedere alla cooptazione.
3. Il Consiglio rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
4. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese vive giustificate, purché autorizzate dal Presidente.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Associazione che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
7. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni.
8. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle

votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

9. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25% dei presenti, e salvo che riguardino persone.

Art. 15

CONSIGLIO: COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo, organo Direttivo dell'Associazione, è diretta emanazione dell'Assemblea e viene da questa eletto nel corso dell'Assemblea ordinaria. Nel suo seno elegge il Presidente, al massimo tre Vice Presidenti, tra i quali, su proposta del Presidente, un Vice Presidente Vicario.
2. Il Consiglio può delegare poteri ai singoli Consiglieri ed a terzi secondo necessità.
3. Il Consiglio, presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicario, si riunisce possibilmente una volta ogni tre mesi previa convocazione per coordinare l'attività dell'Associazione e quanto altro necessario per il raggiungimento dello scopo sociale.
4. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore determinante.
5. Viene redatto verbale sommario delle sedute e delle deliberazioni.
6. Si considera decaduto dalla carica il Consigliere nei cui confronti sia venuto a cessare il rapporto organico con l'Azienda che egli rappresentava al momento della sua nomina.
7. Il Consiglio Direttivo:
 - a) Attua le deliberazioni dell'Assemblea
 - b) Costituisce Commissioni consultive permanenti e Gruppi di lavoro ad hoc e può deliberare la costituzione di Sezioni che raggruppino le aziende associate in base alla tipologia di attività svolta;
 - c) Decide sull'ammissione ad associato;
 - d) Delibera sulle spese associative, sul rendiconto annuale consuntivo e al preventivo da sottoporre all'Assemblea;
 - e) Propone all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
 - f) delibera su quanto necessario per la tutela del patrimonio e su ogni altra questione rimessa alla sua competenza;

Art. 16

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio ordinariamente tra i suoi componenti. Il Consiglio può però decidere, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, di conferire la carica di Presidente, e in quanto tale di componente del Consiglio, a personalità di particolare qualificazione morale e professionale ritenuta idonea a rivestire incarichi di rappresentanza della categoria.
2. Il Presidente, cui spetta la firma sociale:
 - a) amministra e rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, dirige la discussione e determina il modo delle votazioni, firma con il Segretario il Verbale e gli atti sociali, sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie;
 - b) conferisce incarichi professionali, occasionali e continuativi, a persone di speciale competenza. Provvede alla designazione e partecipazione in consessi, Enti e commissioni in quanto di competenza dell'Associazione, delegando anche estranei purché di riconosciuta capacità tecnica.
3. Il Presidente, per questioni di particolare importanza, potrà avvalersi della collaborazione di uno speciale Comitato, composto dai Vice Presidenti nonché da esperti scelti anche al di fuori del Consiglio;
4. Il Presidente cura l'Amministrazione dell'Associazione, in base alle deliberazioni adottate dall'Assemblea in materia finanziaria.

Art. 17

VICE PRESIDENTE VICARIO

1. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
2. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dall'inizio della vacatio.

Art. 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Non è richiesta l'iscrizione dei membri del Collegio dei Revisori ad alcun albo.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Associazione.
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
5. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Associazione.
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
4. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i Soci che ad esso venga deferita dal Presidente o che comunque sia attribuita ad esso dal presente Statuto.
5. Essi giudicano quali amichevoli compositori e con dispensa da ogni formalità di procedura.

Art. 20

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

1. Il patrimonio sociale è formato:
 - a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;

- b) delle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi della Associazione sono forniti da:
 - a) contributi sindacali ordinari;
 - b) contributi sindacali integrativi;
 - c) contributi sindacali straordinari;
 - d) oblazioni volontarie;
 - e) proventi vari.
 3. La quota non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
 4. Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
 5. Il bilancio di previsione e consuntivo non può superare le somme delle quote associative più le riserve.
 6. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed eventuali eccedenze e sopravvenienze attive saranno riportate a nuovo, non si procederà mai a ripartizioni di utili e di attività che andranno ad accrescimento del patrimonio.

Art. 21

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

1. Per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Associazione si richiede l'Assemblea Straordinaria che delibera a maggioranza assoluta dei Soci anche per quanto riguarda la nomina del o dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio a favore di Ente Morale.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio, in quanto compatibili.